



## COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 07  
DEL 06.05.2011

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 DEL SERVIZIO DI P.M. TRA L'UNIONE COSER BASSA VERCELLESE ED I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO E VINZAGLIO.

L'anno DUEMILAUNDICI, addì 06 del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO  
BALLASINA ANGELO  
FASOLA GIUSEPPINA  
RAIMONDI FRANCO  
MARCHESI SUSANNA  
BOLOGNESI MARCO LUIGI  
DE AMBROSI MARCO  
BARUCHELLO MONIA  
DE BELLIS ANGELO  
BENEDETTI ANNA  
COMAZZI ANDREA  
SALSA CLAUDIO  
PERUCCA FRANCESCO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
12	1

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000 DEL SERVIZIO DI P.M. TRA L'UNIONE COSER BASSA VERCELLESE ED I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO E VINZAGLIO.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Consiglio Comunale del Comune di Granozzo con Monticello, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 in data 14 gennaio 2011, ha stabilito di recedere dalla Unione Basso Novarese, derivandone conseguentemente lo scioglimento dell'ente sovracomunale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione Basso Novarese, il quale stabilisce letteralmente che "nella fattispecie specifica di Unione di due Comuni, la recessione di un Comune coincide con lo scioglimento dell'Unione stessa".

Dato che con provvedimento in data 27.01.2011 n. 574 prot il Presidente dell'Unione Basso Novarese ha preso atto dello scioglimento dell'Unione Basso Novarese ed ha assunto pro tempore, in esecuzione del citato art. 8 dello Statuto, le funzioni di commissario liquidatore dell'Unione Basso Novarese, con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi.

Richiamato quanto di seguito evidenziato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 14 gennaio 2011 che si riporta:

"...Assunta nel contempo la consapevolezza che le più recenti disposizioni legislative entrate in vigore nell'estate dell'anno 2010, fin da ora obbligano tutti Comuni di piccole dimensioni a unirsi in forme associative per la gestione dei servizi di maggiore rilevanza".

Rilevato che il futuro dei Comuni di piccole dimensioni è in ogni caso obbligatoriamente indirizzato alla condivisione dei servizi e ad una gestione sovracomunale di tutte le loro attività più importanti e che, con molta probabilità, le scelte del legislatore porteranno a favorire la creazione di enti sovracomunali con limiti dimensionali assai più elevati rispetto a quelli attuali.

Dato atto che, in base alle considerazioni sopra evidenziate, le forme associative con le caratteristiche della nostra Unione dovranno prossimamente lasciare il passo a realtà organizzative di più ampio respiro, che potranno quindi essere meno condizionate nel loro operare dal richiamo eccessivo dell'interesse particolare per il proprio territorio.

Evidenziato pertanto che la scelta dello scioglimento dell'Unione va vista anche sotto questo aspetto, come anticipazione di una decisione che nei prossimi mesi si sarebbe dovuta in ogni caso assumere, perché una Unione di così piccole dimensioni, sia territoriali che demografiche, non sarà più contemplata ed ammessa nel panorama delle forme associative che i piccoli comuni dovranno andare a costituire.

Visto in proposito l'art. 14 del D. L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122.

Dato atto che, all'indomani dello scioglimento dell'Unione, il Comune di Granozzo con Monticello ha provveduto con immediatezza ad allacciare rapporti con l'Unione Coser Bassa Vercellese per definire un accordo collaborativo mirato alla gestione in forma associata del servizio di polizia municipale.

Rilevata la disponibilità del Coser Basso Vercellese ad aderire alla richiesta ed a perfezionare la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione del servizio convenzionato di polizia municipale.

Rilevato che alla convenzione di cui trattasi ha richiesto di aderire anche il Comune di Vinzaglio.

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n.7 in data 06/05/2011.

**UNIONE “COSER BASSA VERCELLESE”  
COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO  
COMUNE DI VINZAGLIO**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL  
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Unionale dell’Unione di Comuni CoSer Bassa Vercellese” n. 5 del 20 aprile 2011, eseguibile ai sensi di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale di Granozzo con Monticello n. 7 del 6 maggio 2011, eseguibile ai sensi di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale di Vinzaglio n. 10 del 27 aprile 2011, eseguibile ai sensi di legge, si è disposto il convenzionamento tra i tre Enti per la gestione in forma associata del servizio di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;
- è intenzione dei suddetti Enti formalizzare l’accordo associativo raggiunto attraverso la stipula della presente convenzione il cui testo è stato approvato con gli atti deliberativi prima citati;

CIO’ PREMESSO

Oggi addì UNDICI MAGGIO dell’anno DUEMILAUNDICI tra i sigg.:

- Guasco Gian Luigi, nato a Trino (VC) il 29.10.1954, C.F. GSCGLG54R29L429P, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’Unione di Comuni CoSer Bassa Vercellese, di seguito chiamata Unione, codice fiscale 94016680020;
  - Benetti Arrigo, nato a Contarina (RO) il 20.11.1941, C.F. BNTRRG41S20C967Z, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Granozzo con Monticello, codice fiscale 80013960036;
  - Olivero Giuseppe, nato a Vercelli il 26.4.1957, C. F. LVRGPP57D26L750F, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Vinzaglio, codice fiscale 80001470030;
- assistiti dal Segretario/direttore della su menzionata Unione sig. Dott. Maggi Paolo, si conviene e si stipula quanto segue:

Saranno oggetto di ripartizione tra gli enti aderenti per il periodo di durata della presente convenzione le spese assunte dall'Unione di seguito elencate:

- retribuzione lorda, indennità di responsabilità e contributi del responsabile di servizio,
- retribuzione lorda, indennità e contributi degli altri agenti (4) attualmente in forza all'Unione,
- spese acquisto beni per funzionamento servizio Polizia Locale,
- spese per prestazioni di servizio per funzionamento Servizio di Polizia Locale,
- spese per utilizzo beni di terzi per funzionamento Servizio di Polizia Locale,
- IRAP su personale Polizia Locale.

Dette spese sono ripartite in proporzione alle popolazioni degli Enti partecipanti (Unione Coser, Comune di Granozzo con Monticello, Comune di Vinzaglio) risultanti dalle rilevazioni ISTAT degli uffici Anagrafe di tutti i Comuni interessati alla data del 31.12.2010 per il 70% ed alla superficie territoriale degli enti convenzionati con incidenza per il restante 30%. A detta ripartizione sarà applicata al Comune di Granozzo con Monticello una riduzione forfetaria di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ogni mese di durata della presente convenzione, in ragione delle spese per la retribuzione del proprio personale addetto al Servizio di Polizia Locale che rimangono complessivamente a carico del suddetto Comune.

#### **ART. 5**

La quota parte di spesa del servizio oggetto della presente convenzione posta a carico dei Comuni di Granozzo con Monticello e di Vinzaglio, come sopra ripartita e da questi riconosciuta all'Unione, dovrà essere versata da parte dei citati Comuni entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di invio del rendiconto di ripartizione delle spese e di richiesta in tal senso avanzata all'Unione. Eventuali ritardi nei pagamenti potranno far scattare, su richiesta specifica dell'Unione, il decorso degli interessi legali.

#### **ART. 6**

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 07 del 06.05.2011 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- Brera dott. Gianfranco -

---

i  
o  
a.

\*\*\*\*\*